

**Ordinanza
sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno
nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa
d'incentivazione sui composti organici volatili**

del 15 febbraio 2000 (Stato 18 aprile 2000)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 novembre 1997¹ relativa alla
tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV);
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

Art. 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni, annualmente e su base forfetaria, gli oneri sopportati a sostegno dell'esecuzione dell'OCOV. Competente per tale indennizzo è l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

Art. 2

L'indennizzo ammonta per ogni unità d'indennizzo a 150'000 franchi l'anno.

Art. 3

Le unità d'indennizzo per Cantone sono stabilite nell'allegato.

Art. 4

Il versamento è effettuato alla fine di giugno.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Allegato
(Art. 2 e 3)

Unità d'indennizzo

Cantone	Unità d'indennizzo	Indennizzo annuale franchi
ZH	1.20	180 000
BE	1.00	150 000
AG	0.80	120 000
SG	0.80	120 000
VD	0.70	105 000
LU	0.60	90 000
SO	0.60	90 000
BS	0.60	90 000
BL	0.60	90 000
TI	0.60	90 000
TG	0.60	90 000
GE	0.50	75 000
NE	0.50	75 000
VS	0.50	75 000
FR	0.50	75 000
ZG	0.40	60 000
SZ	0.40	60 000
GR	0.40	60 000
SH	0.40	60 000
JU	0.40	60 000
FL	0.30	45 000
AR	0.20	30 000
GL	0.20	30 000
UR	0.10	15 000
NW	0.10	15 000
OW	0.10	15 000
AI	0.10	15 000